

1. Oggetto del servizio e disciplina applicabile

Il presente servizio è volto a consentire agli esercenti commerciali di incassare i buoni connessi all'utilizzo del Bonus Cultura del valore di 500€ da parte di coloro che hanno compiuto diciott'anni nel 2020 e di vedersene liquidare il controvalore dal Ministero della cultura che è fornitore del presente servizio.

Il servizio è disciplinato dall'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii.¹ e dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 dicembre 2020, n. 192, "Modifiche al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 24 dicembre 2019, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", che individua i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160² (d'ora in avanti "decreto n. 177/2019, come modificato dal decreto n. 192/2020").

Sulla base delle previsioni normative sono state elaborate le presenti condizioni d'uso e le linee guida fatturazione applicabili per l'edizione "nati nel 2002"³, al fine di esplicitare le modalità operative di utilizzo del Bonus Cultura.

2. Registrazione ed utilizzo del servizio

Per partecipare all'iniziativa ed essere inserito nell'elenco degli esercizi commerciali presso i quali i buoni di cui al punto precedente possono essere utilizzati, l'esercente deve registrarsi al presente servizio utilizzando le credenziali, già in suo possesso, fornite dall'Agenzie delle Entrate, o credenziali SPID.

L'esercente prende atto ed accetta che il servizio lo identificherà, riconoscendogli accesso alle funzionalità di verifica, incasso e richiesta di liquidazione dei buoni attraverso le citate credenziali e che, pertanto, chiunque entrasse fraudolentemente in possesso delle stesse potrà essere abilitato all'utilizzo del servizio medesimo al suo posto.

Al riguardo l'utente prende atto di essere stato informato dell'obbligo di tempestiva denuncia in ogni ipotesi di perdita di possesso delle citate credenziali al fine di consentirne il blocco immediato.

L'esercente prende altresì atto che ai fini della liquidazione dei buoni incassati dovrà disporre o dotarsi di un sistema di fatturazione elettronica conforme alla disciplina vigente e che, in assenza, non potrà, in alcun modo, vedersi liquidare il valore dei buoni eventualmente incassati.

3. Validazione, fatturazione e liquidazione dei buoni spesa

I buoni generati attraverso il servizio possono essere utilizzati esclusivamente per la vendita, al solo soggetto il cui nome è riportato sui buoni medesimi, dei seguenti beni e servizi, di cui all'art. 5, commi 2 e 2bis, del decreto n. 177/2019, come modificato dal decreto n. 192/2020:

- a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo (per "spettacoli dal vivo" si intendono produzioni di musica, danza, teatro, circhi e spettacoli viaggianti. Gli spettacoli di musica non includono eventi da ballo);
- b) libri (inclusi audiolibri e libri elettronici, esclusi supporti hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);
- c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
- d) musica registrata (cd, dvd musicali, dischi in vinile e musica online, esclusi supporti

¹ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg>

² <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/17/21G00039/sg>

³ https://www.18app.italia.it/static/Linee_Guida_Fatturazione.pdf

hardware di qualsiasi natura atti alla relativa riproduzione);

- e) corsi di musica;
- f) corsi di teatro;
- g) corsi di lingua straniera;
- h) prodotti dell'editoria audiovisiva (singole opere audiovisive, distribuite su supporto fisico o in formato digitale, con esclusione di supporti hardware di qualsiasi natura atti alla riproduzione. Sono escluse le opere a carattere videoludico, pornografico o che incitano alla violenza, all'odio razziale o alla discriminazione di genere. Non sono acquistabili abbonamenti per l'accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi);
- i) abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

I buoni di spesa devono essere validati e gestiti in conformità alle istruzioni disponibili sulla piattaforma ufficiale www.18app.italia.it.

È vietato:

- cedere beni ad un soggetto diverso rispetto al titolare del buono il cui nominativo è riportato sul buono di spesa medesimo;
- incassare il valore dei buoni generati attraverso il servizio a fronte della vendita di beni o servizi diversi rispetto a quelli di cui alle lettere da a) ad i) che precedono;
- validare i buoni in assenza di contestuale consegna del bene fisico o del titolo per usufruire del servizio. In caso di acquisto online, la convalida dei buoni deve essere effettuata quando il bene/servizio è disponibile in magazzino;
- effettuare qualsiasi forma di monetizzazione del valore dei buoni generati attraverso il servizio;
- cedere, nell'ambito di una stessa transazione o di transazioni successive, il medesimo bene o servizio già ceduto ad un medesimo beneficiario.

Nel caso di restituzione da parte di un beneficiario di beni ceduti con il Bonus Cultura, è consentito esclusivamente effettuare cambi con uno o più beni di valore corrispondente a quello del bene in restituzione, entro il termine di scadenza di utilizzo del beneficio, ovvero il 28 febbraio 2022. Non è, in ogni caso, consentito all'esercente restituire somme in denaro, né cedere beni differenti da quelli elencati all'art. 5, commi 2 e 2 bis, del decreto n. 177/2019, come modificato dal decreto n. 192/2020, o con modalità differenti da quelle stabilite dalla disciplina applicabile.

Conseguentemente all'emissione della fattura elettronica, ai fini del rimborso dei buoni validati, l'esercente è tenuto a compilare il "registro vendite" disponibile online sul sito <https://18app.consap.it> accessibile con credenziali personali. La compilazione del "registro vendite" e la redazione della fattura elettronica avvengono in conformità alle specifiche tecniche contenute nel documento "Linee guida fatturazione e registro vendite" in vigore dalla quarta edizione dell'iniziativa "18app" (nati nel 2002) consultabile al seguente link [https://www.18app.italia.it/static/Linee Guida Fatturazione.pdf](https://www.18app.italia.it/static/Linee_Guida_Fatturazione.pdf)

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Segretario generale del MiC n. 182 del 19.03.2021, concernente le modalità e i tempi di gestione e conservazione dei dati personali nell'ambito dell'iniziativa "Bonus cultura-18app" dedicata ai soggetti nati nel 2002, l'esercente si impegna a trattare le informazioni contenute nel "registro vendite" nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo al divieto di creare banche dati che consentano un'associazione diretta fra il codice del buono validato e il nominativo o il codice fiscale del soggetto che lo ha utilizzato.

4. Vigilanza e sanzioni

Ai sensi dell'art. 9 del decreto n. 177/2019, come modificato dal decreto dal decreto n. 192/2020, il Ministero della cultura *“vigila sul corretto funzionamento della Carta e può provvedere, in caso di usi difformi o violazioni delle norme del [...] decreto, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di un'impresa o di un esercizio commerciali ammessi, nonché al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. Nei casi di cui al primo periodo, il MIBACT può disporre in via cautelare, con provvedimento motivato, la sospensione dell'erogazione degli accrediti ovvero, in presenza di condotte più gravi o reiterate, la sospensione dall'elenco di cui all'art. 7, comma 1”*.

5. Responsabilità del fornitore del servizio e dei fornitori dell'identità digitale

Il fornitore del servizio compirà ogni ragionevole sforzo per garantire il buon funzionamento dello stesso in maniera ininterrotta. SOGEI (Società Generale d'Informatica) garantisce il valore soglia del 98% per l'operatività dell'applicazione “18app” attiva 7 giorni alla settimana h24.

6. Privacy

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della cultura. I dati personali dell'esercente saranno trattati esclusivamente per consentirgli di accedere ed utilizzare il servizio in conformità a quanto riportato nell'apposita informativa al seguente link: https://www.18app.italia.it/static/18app_infoprivacy_completa_esercente.pdf